



TERESA CATALANO*

DUE DILIGENCE AZIENDALE: INTERVENTI E CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL PACCHETTO OMNIBUS ALLA LUCE DEI PRINCIPI GUIDA ONU SU IMPRESE E DIRITTI UMANI

SOMMARIO: 1. Modifiche e interventi su rendicontazione e dovere di diligenza per le imprese. – 2. *Human Rights Due Diligence*: opportunità e prospettive per le imprese. – 3. Gli ultimi sviluppi nel quadro regolatorio europeo in materia ESG. – 4. La rimodulazione degli obblighi per le imprese e la climate litigation: considerazioni conclusive.

1. *Modifiche e interventi su rendicontazione e dovere di diligenza per le imprese*

Lo scorso 12 febbraio, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha espresso le proprie perplessità¹ sulla proposta del Pacchetto *Omnibus*², il cui contenuto è stato reso noto dalla Commissione europea il 26 febbraio, con lo scopo di modificare la direttiva UE 2022/2464 in tema di rendicontazione sulla sostenibilità (in

* Assegnista di ricerca in diritto internazionale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

¹ La posizione del Gruppo di lavoro è sintetizzata nello *Statement by the United Nations Working Group on Business and Human Rights encouraging the European Union to ensure that any developments relating to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive are in alignment with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, 12 Febbraio 2025, consultabile al link: media.business-humanrights.org/media/documents/20250212-Statement-WG-BHR-EU.

² Il 26 febbraio, la Commissione europea ha presentato a Consiglio e Parlamento UE il Pacchetto *Omnibus* I volto a intervenire sugli obblighi in materia di diligenza per le imprese e sulla rendicontazione di sostenibilità con le proposte COM (2025) 80, COM (2025) 81 e COM (2025) 87 e l'*Omnibus* II in materia di investimenti europei con la proposta di regolamento COM (2025) 84. Il 14 aprile 2025, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato formalmente il Pacchetto *Omnibus* I contenente la direttiva (UE) 2025/794. In seguito, il 14 maggio è stato pubblicato l'*Omnibus* III sulla politica agricola comune e il 21 maggio il l'*Omnibus* IV il quale, tra le diverse novità, istituisce una nuova categoria di imprese, le piccole imprese a media capitalizzazione ossia le imprese con meno di 750 dipendenti e fino a 150 milioni di euro di fatturato o fino a 129 milioni di euro di attività totali. A questi interventi, il 17 giugno è stato affiancato il Pacchetto *Omnibus* V per la preparazione alla difesa e l'8 luglio 2025 la Commissione europea ha presentato la sua proposta di semplificazione nell'*Omnibus* VI sulle sostanze chimiche.

prosiegua anche CSRD)³ e la direttiva UE 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (in prosiegua anche CS3D)⁴.

Il Gruppo di lavoro si è espresso sull'importanza di non riaprire il testo delle direttive, considerate il risultato di un lungo processo negoziale, del contemporamento di numerosi interessi e della sintesi delle diverse posizioni statali in un settore chiave per l'intero panorama internazionale. Non va dimenticato, infatti, che la direttiva sulla *due diligence* è stata introdotta con lo scopo di sostenere e incoraggiare gli investimenti in tema di sostenibilità, fornire un panorama chiaro in tema di rendicontazione non finanziaria e aiutare gli *stakeholders* ad avere una panoramica delle attività delle imprese, attraverso il pronto accesso a dati aziendali precisi e ben definiti, con ciò applicando i Principi Guida su imprese e diritti umani (in prosiegua anche Principi Guida) che le Nazioni Unite hanno adottato nel 2011 per delineare la responsabilità fondamentale delle imprese di garantire il rispetto dei diritti umani e di non incidere negativamente su tali diritti attraverso le loro attività o le loro relazioni commerciali lungo l'intera catena di fornitura⁵. Contributo essenziale dei Principi Guida consiste nel definire chiaramente i doveri degli Stati e le responsabilità delle imprese, per garantire che queste operino nel pieno rispetto dei diritti umani. Il primo pilastro si riferisce all'obbligo per gli Stati di rispettare, proteggere e rendere effettivi i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui nell'esercizio dell'attività di impresa. Il secondo pilastro affronta il tema della *corporate responsibility to respect*, definendo, per la prima volta nel panorama internazionale, dei *global standard of expected conduct* da parte delle imprese⁶. Infine, il terzo pilastro prevede l'istituzione di appositi rimedi, da parte degli Stati, per garantire alle vittime di abusi subiti dalle imprese di poter ottenere dei rimedi effettivi.

³ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal 5 gennaio 2023 ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 in vigore dal 25 settembre 2024. Per approfondire i temi di intervento della direttiva si rinvia a A. BONFANTI, M. FASCIGLIONE, *La futura direttiva europea sulla corporate sustainability due diligence: un'introduzione*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 3/2023, pp. 655-660; F. CECI, *Dalle dichiarazioni di carattere non finanziario alla rendicontazione societaria di sostenibilità: una prima lettura della direttiva (UE) 2022/2464* in *BlogDUE*, marzo 2023; R. GRECO, *La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra Ue?* in *SidiBlog*, settembre 2024, disponibile su: sidiweb.org/2024/09/20/.

⁴ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. Sui profili di maggiore interesse si rinvia a M. FASCIGLIONE, *Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente*, in *SidiBlog*, 26 maggio 2022; G. CARELLA, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *fjeurostudies.eu*, n. 2, 2022, p.10 ss.

⁵ Consiglio dei diritti umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, risoluzione n. 17/4 del 6 luglio 2011, UN Doc A./HCR/RES/17/4. Sui Principi Guida ONU si rinvia a M. FASCIGLIONE, *The Enforcement of Corporate Human Rights Due Diligence: From the UN Guiding Principles on Business and Human Rights to the EU Countries Legal Systems*, in *Human Rights and International Legal Discourse*, 2016-1, p. 94-117; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente. Profili di diritto pubblico e privato*, Milano, 2012; C. METHVEN O'BRIEN, A. MEHRA, S. BLACKWELL, C. BLOCH POULSEN-HANSEN, *National Action Plans: Current Status and Future Prospects for a New Business and Human Rights Governance Tool* in *Business and Human Rights Journal*, 2016, pp. 117-126, p. 118; M. FASCIGLIONE, *Il Piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi Guida ONU del 2011*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 277-293; F. MARELLA, *I Principi Guida dell'ONU sulle imprese* in M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, 2019, p. 19 ss.; M. FASCIGLIONE, *I Principi guida su imprese e diritti umani*, Roma, 2020.

⁶ Rapporto del *Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, 16 aprile 2013, A/HRC/23/32/Add.2.

È doveroso ricordare che i Principi Guida costituiscono un prezioso riferimento per l'intera evoluzione della disciplina relativa alla responsabilità delle imprese e sono richiamati in numerosi documenti come, ad esempio, nella versione aggiornata al 2023 delle Linee Guida dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa (in prosieguo Linee guida OSCE)⁷, le quali perseguono lo scopo di incoraggiare il contributo positivo che le imprese possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e di ridurre al minimo gli impatti negativi associati alle attività, ai prodotti e ai servizi aziendali.

In tale contesto di riferimento, il presente scritto si propone di delineare l'evoluzione della *due diligence* basata sui diritti umani, a seguito dell'intervento del Pacchetto, ispirato al rapporto *The future of the European competitiveness* di settembre 2024⁸ e alla Dichiarazione di Budapest⁹ di novembre 2024 in cui si chiedeva una riduzione dei costi di *compliance* e degli oneri amministrativi e di trasparenza, soprattutto per le piccole e medie imprese, in un'ottica di semplificazione.

La finalità dichiarata dalla Commissione europea, confermata altresì nella comunicazione del 21 ottobre sul Programma di lavoro “il momento dell’indipendenza dell’Europa”¹⁰, consisterebbe nel semplificare e ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, in quanto qualificati come una forte limitazione per la loro crescita economica e la loro competitività. Non mancano, tuttavia, dubbi sull’effettivo perseguitamento dell’obiettivo dichiarato, considerato che le numerose semplificazioni offrono alle aziende l’opportunità di svincolarsi da importanti obblighi in tema di rendicontazione inizialmente previsti e che tali interventi della Commissione potrebbero ben presto determinare una riduzione dell’attenzione sugli standard ambientali e sociali, piuttosto che rendere questi ultimi più accessibili e costantemente implementabili, con ciò compromettendo l’intero percorso avviato sia a livello europeo (e dei singoli Stati) sia sul piano internazionale.

Occorre precisare, infatti, che un’effettiva tutela delle imprese si può tradurre in una più attenta analisi degli impatti che le attività aziendali potrebbero produrre sulla società e

⁷ Organisation For Economic Cooperation and Development, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2023, reperibili al link dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en. Per approfondire, si segnalano H. W. BAADE, *The Legal Effect of Code of Conduct for Multinational Enterprises*, in N. HORN (ed.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Anversa, 1980; P. T. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, The Hague, London, Boston, 2000; S. C. VAN EYK, *The OECD Declaration and Decisions Corcening Multinational Enterprises. An Attempt to Tame the Shrew*, Nijmegen, 1995; A. DI BLASE, *La Dichiarazione OCSE sugli investimenti e le imprese multinazionali*, in A. GIARDINA, G. L. TOSATO (a cura di), *Diritto del commercio internazionale. Testi di base e note introduttive*, Milano, 1996, p. 409 ss.; J. KARL, *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in M. K. ADDO (ed.), *Human Rights Standards and the Responsibility of Transnational Corporations*, The Hague, Londra, Boston, 1999, p. 259 ss.; A. ODDENINO, *La rilevanza dei codici di condotta nella regolamentazione dell’attività delle imprese multinazionali*, in G. PORRO (a cura di), *Studi di diritto internazionale dell’economia*, Torino, 1999, p. 51 ss.; P. ACCONCI, *Il nuovo testo delle Guidelines per le imprese multinazionali adottato dagli Stati membri dell’OCSE*, in *Comunicazioni e studi*, 2002, p. 379 ss.; R. BLANPAIN, *Multinational Enterprises and Codes of Conduct. The OECD Guidelines for MNEs in Perspective*, in R. BLANPAIN (ed.), *Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies*, 2004, p. 191 ss.; A. BONFANTI, *Imprese multinazionali e diritti umani: la prassi dei punti di contatto nazionali dell’OCSE e la giurisprudenza statunitense*, in A. ODDENINO, E. RUOZZI, A. VITERBO, F. COSTAMAGNA, L. MOLA, L. POLI (a cura di), *La funzione giurisdizionale nell’ordinamento internazionale e nell’ordinamento comunitario*, Napoli, 2010, p. 195 ss.

⁸ *The Future of European Competitiveness*, settembre 2024, disponibile su commission.europa.eu

⁹ *Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea*, novembre 2024, consultabile su commission.europa.eu

¹⁰ Il programma di lavoro COM(2025) 870, accompagnato da cinque allegati, traccia il percorso del 2026 nel costruire un’Europa sovrana e indipendente che abbia come priorità l’innovazione tecnologica, la semplificazione, la competitività e la difesa. Tra le misure di alleggerimento degli oneri burocratici già adottate risultano i sei pacchetti *Omnibus* e altre misure indicate dalla Commissione nel primo rapporto sulla semplificazione, l’attuazione e l’esecuzione COM(2025) 871.

sull'ambiente circostante e per fare ciò si rende quanto mai necessaria una regolamentazione chiara e un'attuazione della legislazione in tempi non eccessivamente dilatati. A tal proposito, la definizione di standard di regolamentazione certi e la previsione di una forma di responsabilità civile per le imprese sono intervenute quali novità di grande pregio per l'intero panorama internazionale. Tuttavia, l'ipertrofia normativa registrata nel contesto europeo ha altresì rischiato di rallentare i grandi progressi sulla tutela della competitività delle aziende e di limitarne l'evoluzione¹¹; ragion per cui gli strumenti internazionali hanno continuato a rivestire un ruolo cardine per guidare le imprese nel monitoraggio delle loro *performance* di sostenibilità e nella prevenzione e gestione dei loro impatti su ambiente e diritti umani¹².

In questo contesto e alla luce del concreto rischio di rallentamento nell'attuazione delle regole nel panorama europeo, la semplificazione si è posta come un'alternativa di cui dover tenere necessariamente conto, ma che non può tradursi in una minor tutela dei diritti umani, degli impatti climatici e della sostenibilità da parte delle aziende. Tale aspetto è stato già evidenziato dal Gruppo di lavoro su imprese e diritti umani, considerato che la pronta ed integrale attuazione sul piano europeo della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese non potrebbe che rafforzare l'applicazione su larga scala degli stessi Principi Guida, la cui effettività rischia, invece, di apparire ridotta dagli interventi preannunciati con il Pacchetto *Omnibus*. Pertanto, l'eventuale semplificazione della normativa sulla *due diligence* si sarebbe potuta realizzare attraverso la pubblicazione di linee guida e non attraverso la riapertura del testo della direttiva, già concordato ed analizzato dalle diverse parti interessate nel corso degli ultimi anni, valutando l'importanza di garantire coerenza e uniformità per tutte le imprese nel fornire un'adeguata tutela dei diritti umani anche in relazione alla prevenzione di eventuali impatti negativi su ambiente e cambiamenti climatici. Non va, altresì, sottovalutato l'allarme lanciato da diverse e importanti aziende che hanno evidenziato la necessità di non rallentare l'applicazione delle regole europee e la loro notevole preoccupazione sulla riapertura dei testi delle direttive¹³. La prevedibilità è un requisito fondamentale per la capacità di tutti gli attori, comprese le imprese, di prendere decisioni informate.

In altre parole, la Commissione poteva scegliere se semplificare guidando e accompagnando le imprese verso l'adeguamento agli obblighi di rendicontazione e diligenza o se semplificare deregolamentando; ad oggi, tra le due strade, sembra aver scelto di percorrere la seconda, non allineandosi, così, al percorso perseguito sul piano internazionale che, tuttavia, ha il limite di essere riportato in atti di *soft law*.

Non si può omettere di evidenziare che, al momento, alla proposta è seguita la direttiva UE 2025/794, la quale introduce un vero e proprio "Stop the Clock"¹⁴ per gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza, rinviando le scadenze per permettere

¹¹ La Commissione europea ha pubblicato, il 29 gennaio 2025, la relazione annuale sul mercato unico e la competitività (COM(2025) 26 final), in cui affronta la problematica, quanto mai attuale, del rischio di rallentamento nell'attuazione delle politiche europee.

¹² Non va dimenticato che la responsabilità sociale delle imprese è regolata, perlopiù, da strumenti dal carattere non vincolante come le già citate Linee Guida dell'OSCE, La Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il Global Compact e i Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, aventi carattere persuasivo e di tutela della reputazione e volti a favorire l'adesione volontaria delle imprese a tali principi in materia di ambiente, diritti umani, tutela dei lavoratori e prevenzione della corruzione.

¹³ La lettera delle imprese alla Commissione europea, con indicazione dei firmatari, è consultabile al link: business-humanrights.org/en/latest-news/business-letter-omnibus/

¹⁴ Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025 che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

una migliore preparazione delle aziende e una semplificazione normativa¹⁵. Lo scopo di questa misura, i cui effetti essenziali saranno analizzati nel terzo paragrafo, è concedere alle imprese il tempo necessario per adattarsi alle nuove normative, evitando che si trovino a sostenere costi onerosi attraverso l'avvio del processo di rendicontazione, che potrebbe essere successivamente oggetto di una nuova revisione qualora vengano approvate tutte le modifiche proposte dalla Commissione nel Pacchetto *Omnibus*.

Pertanto, il presente lavoro proseguirà analizzando l'evoluzione del concetto di *due diligence* delle imprese, che coinvolge queste ultime nell'attuazione di processi aziendali volti ad identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi della propria attività sui diritti umani e rendicontare su come questi vengono effettivamente affrontati. Nel terzo paragrafo ci si preoccuperà di esporre i rilievi critici determinati dalla lettura del Pacchetto *Omnibus* che interviene sugli obblighi di rendicontazione e dovere di diligenza per le imprese, in uno scenario internazionale ed europeo in cui la certezza del diritto e la tutela dei valori fondamentali non possono cedere il passo alla semplificazione. In ultimo, i rilievi conclusivi evidenzieranno gli effetti, su scala globale, di una possibile rimodulazione degli obblighi per le aziende a seguito delle diverse proposte della Commissione europea, con particolare riferimento ad un possibile sensibile incremento del fenomeno della giustizia climatica. Si tratta di un rischio che mostra con chiarezza come, ad un apparente immediato vantaggio per le imprese, “liberate” da particolari vincoli, possa seguire un onere giudiziario ben più gravoso.

2. Human Rights Due Diligence: opportunità e prospettive per le imprese

Il concetto di *due diligence* aziendale si traduce nella possibilità di prevenire o mitigare gli impatti negativi sulle imprese prima che si trasformino in danni gravi e comprende, altresì, la necessità di fronteggiare gli eventuali effetti negativi prodotti, prima che questi diventino irreparabili. Si fa, quindi, riferimento all'esigenza che le imprese procedano alla valutazione dei rischi legati alla propria attività nel corso di tutta la loro catena di fornitura, considerato che questi ultimi astrattamente sarebbero in grado di pregiudicare valori ambientali, sociali, etici e di *governance*. Di conseguenza, la scelta di *partner* e fornitori si dimostra idonea ad incidere direttamente sull'operato dell'azienda stessa, in forma di responsabilità interna aziendale, degli amministratori e nel rapporto con gli *stakeholders*. Ciò significa rendere noto non solo come le questioni di sostenibilità possano influire sull'azienda, ma anche come l'azienda si trovi ad interagire con società ed ambiente. Adempimento che, con riferimento agli obblighi di *disclosure*, si traduce nella forma della cosiddetta “doppia materialità”, secondo la quale occorre fornire informazioni più complete e trasparenti non solo per investitori, *stakeholders* e consumatori, ma per la tutela dell'intera società su cui l'attività produce impatti a lungo termine.

Con l'evoluzione del concetto di *due diligence* per le aziende nel panorama internazionale, il monitoraggio degli impatti negativi su ambiente, società e diritti umani in relazione alla catena di fornitura aziendale ha iniziato a non essere più considerato come un mero obbligo di *compliance*, ma come un mezzo per creare valore per l'impresa e i suoi

¹⁵ La direttiva modifica l'art. 5, par. 2 della direttiva 2022/2464/UE rinviando di due anni l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare e per le PMI quotate e modifica l'art. 37, par. 1, commi 1 e 2 della direttiva 2024/1760/UE rinviando di un anno il termine di recepimento da parte degli Stati membri e l'avvio della prima fase applicativa (che riguarda le imprese di maggiori dimensioni).

dipendenti. Da ciò è derivata, altresì, l'individuazione di una vera e propria *due diligence* sui diritti umani, grazie all'intervento del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, a cui si deve un importante contributo nell'evoluzione del concetto di *human rights due diligence*¹⁶, di cui il presente scritto intende mettere in luce i caratteri principali.

Va precisato, infatti, che il tema delle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese è particolarmente sensibile, considerata la difficoltà di verificare l'effettivo rispetto delle norme internazionali sui diritti umani da parte delle imprese e la complessità, per le vittime, di accedere a rimedi adeguati¹⁷. Tali problematiche sono accentuate specialmente in quei Paesi dove la mancanza di una legislazione nazionale adeguata, combinata con la carenza di appropriate tutele a livello della singola impresa, rendono le multinazionali ivi operanti particolarmente esposte al rischio che le loro attività e operazioni commerciali siano direttamente o indirettamente associate a gravi danni all'ambiente e abusi di diritti umani. Un caso emblematico è quello che ha visto la multinazionale americana *Union Carbide India Limited* protagonista di un grave incidente a Bhopal nella notte del 2 dicembre 1984¹⁸. La sostanza che si riversò, su un'area di 40 chilometri quadrati intorno alla fabbrica, era l'isocianato di metile, utile per i pesticidi e prodotto in loco dalla multinazionale, che si era stabilita nel Paese asiatico grazie alle condizioni vantaggiose promesse dal governo di Nuova Delhi agli investitori e alle compagnie estere per la costruzione di impianti nel suo territorio.

Il grave disastro, come è noto, ha causato la morte immediata, nella stessa notte, di più di tremila persone, l'avvelenamento di decine di migliaia e danni permanenti al territorio, la cui prima operazione di bonifica è intervenuta nel gennaio 2025, a circa 40 anni dall'incidente. Secondo il rapporto del 2010 del *Council for Medical Research Indiano* (ICMR), si è trattato di «un forte veleno, anche se ingerito; la lesione che colpisce le mucose è dovuta alla reazione esotermica quando questo entra in contatto con l'umidità dei tessuti». Il rapporto spiega, inoltre, che la sostanza è considerata così pericolosa che qualsiasi azienda la utilizzi o la conservi, «dovrebbe presentare piani di emergenza per affrontare le conseguenze in caso di fuoriuscita. Incolore, inodore e altamente volatile, il suo aspetto più letale in caso di fuoriuscita nell'atmosfera è l'impossibilità di contenerlo all'interno di un impianto o di un serbatoio in fabbrica»¹⁹.

Tale tragedia viene spesso evocata come uno degli esempi più evidenti della totale inadeguatezza del quadro giuridico nella regolamentazione delle imprese in alcuni Paesi in via di sviluppo, con ciò mostrando la necessità di interventi sul piano internazionale, soprattutto a causa della mancanza di meccanismi appropriati che garantiscono una giustizia effettiva per le vittime di tali incidenti, attraverso un appropriato risarcimento e l'affermazione delle dovute responsabilità. Un accordo extragiudiziale tra la *Union Carbide* e il governo indiano, nel 1988, ha stabilito un risarcimento in 470 milioni di dollari, a fronte di

¹⁶ Si veda *Human Rights Due Diligence: An Interpretive Guide*, United Nations Development Programme, il quale considera il concetto di *Human rights due diligence* «intended to help an enterprise know and show that it respects human rights throughout its operations and over time, including when there are changes in its operations or operating contexts. It therefore requires ongoing or iterative processes, rather than a one-off undertaking, except where those operations and contexts do not change significantly». Per approfondire si rinvia a R. MCCORQUODALE; L. SMIT; S. NEELY, R. BROOKS, *Human Rights Due Diligence in Law and Practice: Good Practices and Challenges for Business Enterprises*, *Business and Human Rights Journal*, 2017, 2(2), pp. 195-224; P. MUCHLINSKI, *Operationalising the UN Business and Human Rights Framework: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights and Due Diligence* in SARIANNA LUNDAN (ed.), *Transnational Corporations and Transnational Governance*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, p. 325 ss.

¹⁷ Sul punto si veda E. CORCIONE, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore*, Torino, 2024.

¹⁸ Sull'incidente e i profili di responsabilità dell'impresa si rinvia a S. DEVA, *Bhopal: the saga continues 31 years on*. in D. BAUMANN-PAULY & J. NOLAN (eds), *Business and human rights: from principles to practice*, New York, pp. 22-26.

¹⁹ Il rapporto integrale è consultabile sul sito www.icmr.gov.in

una richiesta iniziale di 3 miliardi di dollari, senza nessuna bonifica immediata o rimozione degli scarti, potenziale pericoloso di un lento e progressivo avvelenamento della città.

Oltre a quello di Bhopal, anche altri casi hanno acceso i riflettori su gravi violazioni dei diritti umani in diverse parti del mondo e, tra questi, non si può che fare riferimento al crollo dello stabilimento *Rana Plaza* in Bangladesh, che ha causato la morte di 1.138 persone e il ferimento di circa 2.500, in gran parte lavoratori dello stabilimento tessile in questione. Tragedia contemporanea a quella avvenuta l'11 settembre del 2012 in Pakistan, in cui l'incendio della fabbrica di abbigliamento *Ali Enterprise* di Karachi ha determinato la morte di 250 persone e 55 feriti²⁰, la cui fabbrica avrebbe presentato una serie di gravi criticità, tra cui un piano ammezzato in legno costruito illegalmente, chiaramente visibile da uno degli ingressi ma non menzionato nel rapporto di ispezione e non isolato dal magazzino dove è scoppiato l'incendio e la presenza, al primo piano, di un accumulo di materiali infiammabili non adeguatamente separati, oltre ad un sistema di allarme antincendio non in funzione.

Questi ultimi due episodi citati hanno determinato uno sgomento globale sull'operatività delle imprese nel settore del *fast-fashion*, i cui costi di gestione e vendita, che risultano apparentemente ridotti, molto spesso nascondono impatti ambientali occultati ma molto rilevanti.

Nel contesto di riferimento appena delineato, si riscontra un'importante difficoltà per il diritto internazionale di definire un approccio impositivo, considerata la complessità nel concordare ed adottare uno strumento legalmente vincolante per le imprese. Diverso è, invece, il contesto europeo, nel quale è stata adottata la direttiva 2025/1892 che prevede l'introduzione di target vincolanti per la riduzione degli sprechi alimentari e l'obbligo della responsabilità estesa del produttore per il settore tessile²¹. Per questo, l'attenzione è stata rivolta alla predisposizione di strumenti internazionali in materia di *business and human rights*, in grado di ridefinire gli obblighi internazionali degli Stati per le condotte lesive delle imprese e le eventuali responsabilità di queste ultime per l'attività condotta nella loro produzione globale. Da questi interventi e dal contenuto della *corporate responsibility to respect*, riportata nei già citati Principi Guida, è emersa quale considerazione di rilievo che la locuzione di *due diligences* assume la forma di uno strumento volto ad offrire alle imprese un modello attraverso il quale sviluppare la capacità di identificare, prevenire, e porre rimedio agli eventuali impatti negativi che le proprie attività possono avere sui diritti umani.

Il dovere di diligenza interviene come uno strumento di mappatura dell'attività aziendale, la quale si compone di più fasi, tra le quali quella iniziale consiste nella valutazione degli impatti, effettivi o potenziali sui diritti umani che possano derivare dall'attività di impresa²². Da questa valutazione di impatti possono scaturire importanti effetti sulle relazioni internazionali, così come registrato dal Rapporto del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 del Consiglio dei Diritti Umani delle

²⁰ Sulla ricostruzione della vicenda e i successivi accordi di compensazione delle vittime v. il rapport disponibile su ranaplaaza-arrangement.org e per approfondire P. MUCHLINSK; G.D. ARNOLD, Sweatshops and Labour Law: *The Ethical and Legal Implications of Ignoring Labour Law in Developing Countries*, in *Business and Human Right Journal*, 2024, pp. 1-20.

²¹ Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

²² Il Commentario, al principio 17, specifica che «la due diligence sui diritti umani può essere integrata nei sistemi generali di gestione del rischio d'impresa, a condizione che essa non si limiti semplicemente all'identificazione e gestione dei rischi rilevanti per l'impresa stessa, ma si estenda ai rischi cui sono esposti i titolari dei diritti. L'esercizio della due diligence sui diritti umani dovrebbe essere avviato sin dall'inizio di una nuova attività o relazione commerciale e comunque il prima possibile, poiché i rischi per i diritti umani possono aumentare o essere mitigati già nel corso della fase di elaborazione dei contratti o di altri accordi e possono essere trasmessi attraverso la realizzazione di operazioni di fusione e di acquisizione».

Nazioni Unite²³, in cui si evidenzia la creazione di un *database* di oltre 1.000 entità aziendali quali «imprese commerciali, società multinazionali, entità a scopo di lucro e non a scopo di lucro, private, pubbliche o statali» che collaborano con Israele, violando i Principi Guida. La Relatrice Speciale, nel *report*, specifica che il diritto internazionale impone obblighi chiari in materia di prevenzione, astensione e disimpegno da attività che alimentano crimini gravi, compreso il genocidio e che l'attuale complicità delle imprese rappresenta solo la punta dell'*iceberg*, invitando queste ultime ad astenersi da ogni collaborazione.

In un'ottica di rispetto dei principi e di monitoraggio dell'attività di diligenza, le aziende sono chiamate a confrontarsi con i soggetti a rischio, assicurandosi di includere in questo dialogo anche i soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili e sono sollecitate, successivamente, a monitorare i risultati di tale valutazione, attraverso un'adeguata integrazione nelle politiche aziendali. A tal proposito, il Commentario sui Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, al Principio 19, introduce il concetto di integrazione orizzontale, evidenziando che l'impegno dell'impresa di rispettare i diritti umani deve essere interiorizzato in tutte le attività da questa svolte²⁴.

È importante specificare, inoltre, che queste disposizioni non si rivolgono unicamente alle aziende in quanto tali, ma riguardano anche relazioni commerciali da queste intraprese con altri soggetti presenti nella catena di valore. All'interno del quadro disegnato da John Ruggie, Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani dal 2005 al 2011, l'azienda è chiamata a controllare anche l'impatto negativo sui diritti umani che può essere causato da un altro ente collegato alle proprie attività imprenditoriali.

Uno degli aspetti più complessi di questa forma di *due diligence* riguarda la sua applicazione alle catene di approvvigionamento globali, caratterizzate da una crescente complessità e dinamicità e volte a coinvolgere un numero sempre maggiore di attori, spesso distribuiti su più Paesi e contesti normativi diversi²⁵. A tal proposito, è necessario che le aziende procedano dapprima all'identificazione di tutti i loro fornitori: adempimento tutt'altro che semplice, se si considera che spesso le attività di medie e grandi dimensioni non hanno una visibilità completa lungo tutta la catena del valore e non conoscono tutti i fornitori o le condizioni di lavoro in cui operano.

Va precisato che i Principi Guida non forniscono una definizione specifica dell'estensione della catena di fornitura, ma le aziende sono incoraggiate a identificare le aree generali in cui il rischio di tali impatti è più significativo anche in base al contesto e a dare priorità a queste aree per l'adozione di misure preventive o in grado di fronteggiare eventuali effetti negativi. Inoltre, la responsabilità di impresa per gli impatti sulla sua *supply chain* dipende da ciò che un adeguato processo di *due diligence* sui diritti umani rivela riguardo ai singoli fornitori, alle condizioni del Paese in cui operano e al settore.

La seconda fase è dedicata al periodico monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate. Il principio 17 evidenzia che «il monitoraggio dovrebbe includere la valutazione dell'impatto effettivo e di quello potenziale sui diritti umani, l'integrazione dei risultati di tale valutazione, le misure da adottare in conseguenza, il monitoraggio delle risposte, e la comunicazione circa le modalità con cui siffatti impatti sono stati affrontati». Pertanto, le

²³ Rapporto dello *Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, fifty-ninth session 16 June - 11 July 2025, *From economy of occupation to economy of genocide*, A/HRC/59/23.

²⁴ Il Commentario evidenzia che «le imprese possono essere coinvolte in impatti negativi sui diritti umani sia tramite le proprie attività, sia in conseguenza dei propri rapporti commerciali con altre parti».

²⁵ Su tale aspetto si rinvia a G. CARELLA, *La responsabilità civile dell'impresa transnazionale per violazioni ambientali e di diritti umani: il contributo della proposta di direttiva sulla due diligence societaria a fini di sostenibilità*, in *fsjeuropostudies.eu*, n. 2, 2022, p. 10 ss; R. GRECO, *La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra Ue?* in *SidiBlog*, settembre 2024, disponibile al link: www.sidiblog.org/2024/09/20/.

aziende dovrebbero formare il personale sul monitoraggio degli impatti, promuovere il coinvolgimento degli *stakeholders*, adottare una corretta *governance* di gestione del rischio, individuare reazioni specifiche in risposta ad eventuali impatti negativi, procedere all'adozione l'adozione di specifiche metodologie qualitative e quantitative per la quantificazione degli impatti negativi e, infine, la comunicazione trasparente delle azioni adottate.

La terza fase prevede che, nel caso di mancata prevenzione degli impatti negativi²⁶, vengano istituiti meccanismi di reclamo interni ed utilizzabili da chiunque subisca un danno connesso all'attività aziendale²⁷. Secondo l'interpretazione fornita dall'Alto Commissario per i Diritti Umani, per «*adverse human rights impact*» si intende «*when an action removes or reduces the ability of an individual to enjoy his or her human rights*»²⁸.

I rischi di un'impresa sono, quindi, inevitabilmente correlati al suo potenziale impatto sui diritti umani.

Nella valutazione tradizionale, i fattori di rischio riguardano sia le conseguenze di un evento sia la sua probabilità. Nel contesto del rischio per i diritti umani, la gravità è il fattore predominante e la probabilità può essere rilevante per aiutare a stabilire le priorità nell'ordine in cui i potenziali impatti vengono affrontati in alcune circostanze²⁹.

Ciò che più rileva è che la mancanza, da parte degli Stati, dell'adozione di misure appropriate per investigare, punire e rimediare le violazioni dei diritti umani comporta la violazione dell'obbligo di protezione che grava su di essi.

A seguito dell'identificazione dei caratteri generali del concetto di *due diligence*, con particolare riferimento a quella basata sui diritti umani, è necessario evidenziare l'importanza della trasparenza e la partecipazione nei processi normativi, mettendo in luce gli eventuali rischi che potrebbero derivare da una regolamentazione basata principalmente sulla semplificazione. Con l'intervento della Commissione, le fasi di monitoraggio dei rischi e analisi degli impatti appaiono fortemente ridimensionate, in una visione verosimilmente in grado di offrire gli auspicati miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo ma che, probabilmente, comporterebbe un importante ridimensionamento del concetto stesso di sostenibilità e tutela dei diritti umani per le aziende.

3. Gli ultimi sviluppi del quadro regolatorio europeo in materia ESG

Come chiarito dai Principi Guida delle Nazioni Unite, la regolamentazione e gli interventi normativi, in questo settore, dovrebbero basarsi su valutazioni d'impatto sui diritti

²⁶ Il principio 22 prevede che «nel caso in cui determinino di aver causato o contribuito a causare impatti negativi, le imprese dovrebbero prevedere delle misure di rimedio o cooperare a tale fine tramite procedure legittime».

²⁷ Il commentario al Principio 22 specifica che «qualora un'impresa identifichi una tale situazione, sia che ciò avvenga attraverso i processi interni di due diligence sui diritti umani o attraverso altri strumenti, la sua responsabilità di rispettare i diritti umani richiede che essa si impegni attivamente a porvi rimedio, sia direttamente, sia in cooperazione con altri attori. Meccanismi di reclamo di tipo operativo a disposizione dei possibili soggetti lesi dalle attività dell'impresa possono costituire un efficace misura di rimedio, a condizione che essi soddisfino determinati criteri fondamentali, come quelli indicati nel Principio 31».

²⁸ *Office of the High Commissioner on Human Rights, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, p. 15.

²⁹ *The Corporate Responsibility to respect human rights*, United Nation, Human Rights, Office of the High Commissioner.

umani, consultazioni e un coinvolgimento significativo delle parti interessate³⁰. Pertanto, eventuali modifiche alle direttive dovrebbero essere apportate solo dopo l'avvenuto completamento di tali processi, considerando, in particolar modo, che le proposte mirano ad un sensibile ridimensionamento del concetto di *due diligence*, anche attraverso l'eliminazione della responsabilità civile delle imprese.

Al momento, l'adozione della direttiva *Stop the Clock* evidenzia una strategia in cui l'Unione europea è pronta a mettere in secondo piano la sostenibilità, anche attraverso il differimento, relativo al *reporting* di sostenibilità, del termine di adeguamento degli Stati, che è stato riprogrammato al 26 luglio 2027 e, per le grandi imprese europee con più di 3 mila dipendenti e fatturato netto superiore ai 900 milioni di euro e per le imprese transnazionali con ricavi netti in UE superiori ai 900 milioni di euro, gli obblighi, che sarebbero dovuti entrare in vigore dal luglio del 2027, risultano invece ora applicabili dal 26 luglio 2028. Tutte le altre imprese saranno tenute a rispettare la direttiva dal 26 luglio 2029³¹.

Anche la trasparenza rischia di essere messa in ombra, attraverso una previsione di monitoraggi sulla rendicontazione molto meno frequenti, che non saranno più eseguiti ogni anno ma ogni cinque anni. Le società dovranno, quindi, valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure relative al dovere di diligenza non più annualmente ma in un arco temporale più lungo. Considerazione che, per la Commissione, sarà idonea a determinare un'importante riduzione di oneri «non solo per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione, ma anche per i loro partner commerciali, spesso PMI, che rischiano di essere destinatari di richieste di informazioni (dettagliate) nell'ambito di tali esercizi di monitoraggio»³².

Sebbene potesse essere comprensibile l'intento del legislatore europeo, ciò che non appare del tutto condivisibile è l'attuale ottimismo della Commissione, considerato il rischio che possa determinarsi l'incremento di numerosi effetti negativi quali il consolidamento di errori o valutazioni sbagliate, invece di procedere opportunamente a revisioni e correzioni immediate.

La rapida evoluzione dello scenario normativo di riferimento rappresenta una significativa sfida per le imprese che si trovano, di continuo, ad affrontare problemi di adattamento e adeguamento rispetto a regole nuove e, comunque, di difficile applicazione. Inoltre, in quest'ottica, la normativa nazionale, se non tempestivamente aggiornata e armonizzata, potrebbe generare incertezza applicativa e gravare le aziende coinvolte con obblighi che, sul piano sovranazionale, risulterebbero già superati o rinviati.

Allo stesso modo, il Pacchetto *Omnibus* prospetta una notevole riduzione dei cosiddetti “trickle-down effect” degli obblighi di *due diligence* sulle piccole e medie imprese. Le proposte di modifica alla direttiva sul dovere di diligenza si presentano come un tentativo di bilanciare la necessità di promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese con l'esigenza di rafforzare la competitività delle imprese europee, anche attraverso la riduzione degli oneri burocratici e la previsione di un'eventuale protezione dal rischio di potenziali contenziosi massivi. L'auspicio, infatti, è quello di rendere l'economia europea più sostenibile evitando, però, di gravare ulteriormente sul tessuto produttivo con adempimenti e burocrazia.

³⁰ Statement by the United Nations Working Group on Business and Human Rights encouraging the European Union to ensure that any developments relating to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive are in alignment with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in cui si specifica che «as the UNGPs make clear, regulation and business actions in this area should occur on the basis of human rights impact assessments, consultation, and meaningful stakeholder engagement. Therefore, if any changes are to be made to the CSDDD, this should occur only after these processes have taken place».

³¹ Stando alla proposta COM(2025)81 si ridurrebbe drasticamente (dell'80%) il numero di imprese soggette agli obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità per mezzo dell'esclusione, dall'ambito di applicazione della CSRD, delle imprese con meno di 1000 dipendenti (e delle PMI quotate), cfr. art. 3 della COM(2025)81 in modifica dell'art. 5 della CSRD.

³² Art. 4 della COM(2025)81 volto a modificare l'art. 15 della CS3D.

sproporzionata per le imprese rispetto agli obiettivi che queste intendono effettivamente raggiungere. Tuttavia, gli interventi programmati, anche a seguito di un indebolimento dell'impianto sanzionatorio originariamente previsto e delle numerose critiche da parte della società civile per la scarsa trasparenza percepita nel processo di revisione, potrebbero raggiungere effetti opposti rispetto a quelli sperati.

Sebbene la proposta della Commissione non riguardasse l'ambito di applicazione della direttiva relativa al dovere di diligenza, il Consiglio, con un nuovo intervento del 25 giugno 2025, ha innalzato la soglia a 5.000 dipendenti e a 1,5 miliardi di euro di ricavi netti, motivandolo con la considerazione che le imprese più grandi possono avere un'influenza maggiore sulla loro catena del valore e sono meglio attrezzate per assorbire i costi e gli oneri delle procedure di dovuta diligenza³³. Nella posizione del Consiglio, l'approccio basato sulle entità diventa un approccio basato sul rischio che prevede di concentrarsi unicamente sui settori in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi sia effettivi che potenziali. Le imprese non dovrebbero più essere tenute a svolgere un esercizio di mappatura completo, bensì a effettuare un esercizio esplorativo più generale. Il criterio di revisione prevede di indirizzare i propri sforzi di analisi e *due diligence* unicamente verso quei segmenti della catena del valore in cui il rischio di effetti negativi è più significativo e di limitare il perimetro di controllo ai soli *partner* commerciali diretti, salvo che vi siano prove concrete e verificabili che giustifichino un'ulteriore estensione. Si prosegue limitando l'obbligo che incombe sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti e rinviando di due anni l'adozione di piani di transizione.

Gli interventi delineano, quindi, una semplificazione dei requisiti legati ai piani di transizione climatici per cui le attività delle imprese e i monitoraggi interni dovranno "contribuire" agli obiettivi dell'Accordo di Parigi³⁴. Questa linea, adottata apparentemente con lo scopo di consentire una significativa semplificazione degli obblighi in termini di documentazione e gestione, rischia di determinare un importante passo indietro in termini di monitoraggio degli impatti, perseguitamento degli obiettivi ESG e di mettere completamente da parte il valore etico e strategico alla base della *due diligence*, sacrificato dalla necessità delle imprese di essere sottoposti a controlli sempre meno invasivi e a mappature dell'attività generiche e non specifiche e costanti come previsto dall'iniziale intervento normativo.

³³ Il Consiglio ha concordato la posizione sugli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza per rafforzare la competitività dell'UE. Il testo del mandato negoziale del Consiglio è consultabile online su www.consilium.europa.eu/it/

³⁴ Trattato stipulato il 12 dicembre 2015 tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici riguardo la riduzione di emissione di gas serra ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le strategie previste perseguono lo scopo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, promuovere la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. Sui principali caratteri dell'accordo, si rinvia a M. GERVASI, *Rilievi critici sull'Accordo di Parigi: le sue potenzialità e il suo ruolo nell'evoluzione dell'azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico*, in *La Comunità Internazionale*, 2016, p. 21 ss.. Più in generale sull'Accordo di Parigi, v. anche C. BAK-KER, *The Paris Agreement on Climate Change: Balancing «Legal Force» and «Geographical Scope»*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2016, p. 299 ss.; D. BODANSKY, *The Paris Climate Change Agreement: A New Hope?*, in *American Journal of International Law*, 2016, p. 288 ss.; A. SAVARESI, *The Paris Agreement: A New Beginning?*, in *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 2016, p. 16 ss.; M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, p. 719 ss.; B. MAYER, *The International Law on Climate Change*, Cambridge, 2018, pp. 46-49.

4. La rimodulazione degli obblighi per le imprese e la climate litigation: considerazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto e delle criticità rilevate in tema di competitività e sostenibilità, non si può mancare di evidenziare che la rimodulazione del dovere di diligenza per le imprese potrebbe comportare un importante impatto sulla *climate litigation*, in particolare con riguardo a quella parte di contenzioso strumentale alla necessità di ottenere informazioni per limitare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla società, il cui scopo principale è quello di rendere noti gli effetti disastrosi dell'attività delle multinazionali e sollecitare, in questo modo, Stati e imprese a un cambiamento culturale, sociale e legislativo diretto ad adottare misure a tutela del clima³⁵. Gli interventi che la Commissione ha presentato allo scopo di procedere ad un alleggerimento degli oneri burocratici si sono, ben presto, tradotti in strumenti idonei a determinare una postdatazione degli obblighi, una sensibile riduzione delle aziende coinvolte e un generale ed approssimativo approccio di inquadramento dei nuovi obblighi di rendicontazione per le imprese, il cui monitoraggio degli impatti effettivamente prodotti su clima e ambiente circostante è stato sacrificato in favore di una necessità di semplificazione. Tuttavia, non va dimenticato che gli impatti negativi effettivamente prodotti da imprese e Stati possono essere sottoposti alle lenti di ingrandimento di corti nazionali e internazionali, chiamate a verificare l'effettiva attività di prevenzione, monitoraggio e l'adempimento degli obblighi in conformità con il quadro degli strumenti internazionali sino ad ora analizzati, con ciò costituendo un probabile nuovo onere per le imprese.

Non è un caso che, secondo il *Global Climate Litigation Report*, pubblicato dallo *UN Environment Programme* insieme al *Sabin Center for Climate Change Law* della Columbia University³⁶, la maggior parte dei contenziosi climatici attualmente in corso può essere ricondotta a una o più delle seguenti sei categorie principali: ricorsi fondati sul riconoscimento dei diritti umani sanciti dal diritto internazionale e dalle costituzioni nazionali; contestazioni relative alla mancata attuazione, a livello interno, di normative e politiche in materia climatica; azioni legali finalizzate a impedire l'estrazione e l'utilizzo di combustibili fossili, promuovendone il mantenimento nel sottosuolo; iniziative volte a garantire una maggiore trasparenza in ambito climatico e a contrastare pratiche di *greenwashing*; rivendicazioni inerenti alla responsabilità delle imprese per i danni derivanti dal cambiamento

³⁵ Per approfondire il tema della *climate litigation* v. G. TAMBURELLI, *Aspetti problematici della giustizia climatica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3/2023, p. 579 ss.; A. GIORDANO, *La giustizia climatica ai tempi della transizione ecologica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3/2023 p. 586 ss.; J. SETZER, M. BANGALORE, *Regulating Climate Change in the Courts*, in A. AVERCHENKOVA, S. FANKHAUSER, M. NACHMANY (eds.), *Trends in Climate Change Legislation*, Cheltenham, 2017, p. 177 ss.; M. BURGER, J.M. GUNDLACH, *The Status of Climate Change Litigation: A Global Review*, Nairobi, 2017; S. BALDIN, *Towards the Judicial Recognition of the Right to Live in a Stable Climate System in the European Legal Space?*, in DPCE online, 2/2020, p.1424 ss.; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in DPCE online, 2/2020, p.1357 ss.; M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1/2020, p. 506 ss.; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, pp. 191-193; J. PEEL, H. M. OSOFKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 1, 2018, pp. 37-67; J. H. KNOX, *Climate Change and Human Rights Law*, in *Virginia Journal of International Law*, 50, 1, 2009, pp. 163- 218; S. ATAPATTU, *Human Rights Approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities*, London and New York, 2016; C. VOIGT, *Climate Change, Human Rights and Access to Justice*, in *Journal European Environment & Planning Law*, 2019; A. SAVARESI, J. SETZER, *Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 13, 1, 2022, pp. 7-34.

³⁶ *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, consultabile al link: global-climate-litigation-report-2023-status-review

climatico e cause che denunciano l'inadeguatezza delle misure di adattamento agli impatti dei mutamenti climatici.

Sempre più cittadini ritengono che rivolgersi alla giustizia sia un modo per dare un contributo alla soluzione della crisi climatica, la quale comporta un'effettiva violazione dei diritti umani e di sicuro tali richieste potrebbero aumentare laddove non vi siano garanzie di standard ambientali come quelle originariamente previste. Per questo, si chiede ai giudici di valutare se le politiche nazionali risultino in grado di raggiungere gli obiettivi internazionali e nazionali prefissati per contrastare il cambiamento climatico e l'inquinamento dell'ambiente o se il sistema industriale si adoperi adeguatamente per ridurre le emissioni in atmosfera che contribuiscono alla crisi del clima.

Pertanto, proprio la preannunciata rimozione delle regole uniformi per le azioni di danno e l'eliminazione della responsabilità civile prevista nella direttiva CS3D potrebbero rendere molto più difficile per le vittime di violazioni ambientali avviare azioni nei confronti delle multinazionali. In particolare, se la proposta della Commissione europea fosse integralmente accolta, verrebbe meno l'esistenza di un obbligo giuridico azionabile in capo a singole imprese rispetto all'adeguamento delle proprie condotte aziendali in un'ottica di conseguimento degli obiettivi di limitazione del riscaldamento globale. Base giuridica che è stata ritenuta, dai giudici internazionali, indispensabile per l'accoglimento delle domande risarcitorie formulate nei confronti delle singole imprese.

È plausibile, quindi, che il cambiamento normativo europeo possa portare all'individuazione di nuove basi giuridiche per chiamare le aziende a rispondere del mancato allineamento agli standard ambientali previsti o delle violazioni commesse.

In questo panorama, la sentenza del 26 maggio 2021³⁷ in cui il Tribunale distrettuale dell'Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha imposto al gruppo *Shell plc* di ridurre le emissioni di CO2 del 45% entro il 2030, ci induce ad approfondire numerosi aspetti alla gestione delle politiche di prevenzione e alla previsione di meccanismi in grado di limitare gli impatti negativi esterni o ridurne gli effetti.¹⁶⁰ Fondamento della pronuncia è proprio lo standard di diligenza non scritto applicabile a *Shell* che il Tribunale ha valutato con riferimento alla Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese in materia di responsabilità extracontrattuale che recita «allorquando vi sia violazione di una norma non scritta relativa al corretto comportamento sociale» e lo *standard of care* dettato dall'Accordo di Parigi sia considerato come riferimento per l'analisi delle politiche aziendali del gruppo.

Di conseguenza, il ricorso presentato dal ramo locale dell'associazione ambientalista *Friends of the Earth*, insieme ad altre sei organizzazioni non governative e oltre 17 mila cittadini, è stato accolto ed ha determinato l'obbligo dell'azienda di conformarsi a quanto prescritto dall'Accordo di Parigi. È opportuno, altresì, considerare che nel primo grado di giudizio, la politica di sostenibilità dell'azienda è stata giudicata poco concreta ed efficace dal tribunale, il quale, ha riscontrato la violazione dell'art 162 del codice civile olandese, il quale dispone l'obbligo di porre rimedio ad «atti od omissioni che violino le regole non scritte di corretta condotta sociale», imponendo un generale dovere di diligenza anche alle persone giuridiche.

Sul piano degli strumenti internazionali, la Corte, nel valutare la responsabilità del gruppo, ha preso quale riferimento proprio i Principi Guida delle Nazioni Unite, i quali definiscono le responsabilità degli Stati e delle organizzazioni private in relazione ai diritti umani. Nel dettaglio, il dovere di diligenza è stato vagliato considerando le emissioni di CO2 effettivamente prodotte del gruppo Shell, gli impatti di tali emissioni sul diritto alla vita e sul diritto alla vita privata e familiare dei residenti olandesi e degli abitanti della regione di

³⁷ Corte distrettuale dell'Aia, *The Association Vereniging Milieundefensie c. Royal Dutch Shell, caso n. C/09/571932/Ha Za 19-379*. Per un'analisi approfondita si rinvia a A HÖSLI, *Milieundefensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations?*, in *Climate Law*, 2, 2021, p. 195 ss.

Wadden, i possibili interventi per prevenire cambiamenti climatici e i relativi percorsi di riduzione delle emissioni a carico del gruppo.

Tale valutazione ha condotto a determinare l'inadeguatezza delle politiche adottate dalla società olandese in tema di emissioni di CO₂, sulla base di evidenze scientifiche e standard internazionali. Pronuncia che si allinea alla necessità di definire degli standard di due diligence certi per le imprese, al fine di prevenire la determinazione di eventuali danni ambientali e di implementare le strategie delle imprese nei settori ESG.

Tuttavia, è opportuno precisare che la vicenda non ha visto un termine con la pronuncia di primo grado ma, con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d'appello dell'Aja ha accolto l'appello proposto da Shell, annullando parzialmente la sentenza di cui si è appena discusso³⁸.

La Corte di appello ha precisato che la protezione dai cambiamenti climatici pericolosi può essere pacificamente qualificata come diritto umano ed che, sebbene le disposizioni dei trattati in materia di diritti umani siano principalmente rivolte al governo, ciò non toglie che queste ultime possano avere un impatto sui rapporti di diritto privato, dando concretezza a standard aperti, come quello della *due diligence*. Per i giudici, la violazione dello standard sociale di diligenza dipende da una serie di fattori, tra cui la gravità della minaccia di un particolare pericolo, il contributo alla creazione del pericolo e la capacità di contribuire alla lotta contro il pericolo sono fattori da considerare.

Con riferimento alla questione degli impatti climatici, la Corte ha proseguito evidenziando che la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico è così grande che potrebbe mettere a repentaglio la vita in diverse parti del mondo e inizierà ad avere un impatto profondo e negativo sull'esistenza umana e animale in numerosissimi Paesi. In particolare, gli impatti determinati dal cambiamento sono tali da ledere i diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo, CEDU)³⁹, qualificati come decisivi anche per l'interpretazione dello standard sociale di diligenza e per rispondere alla domanda su cosa si possa pretendere da Shell, in quanto grande azienda internazionale, in base a tale standard⁴⁰.

Per quanto concerne l'attività aziendale, si considera «that companies like Shell, which contribute significantly to the climate problem and have it within their power to contribute to combating it, have an obligation to limit CO₂ emissions in order to counter dangerous climate change, even if this obligation is not explicitly laid down in (public law) regulations of the countries in which the company operates. Companies like Shell thus have their own responsibility in achieving the targets of the Paris Agreement»⁴¹.

³⁸ Corte di appello dell'Aja, *The Association Vereniging Milieudefensie c. Royal Dutch Shell, caso n. C/09/571932 / HA ZA 19-379*.

³⁹ Sulla Convenzione europea e sul relativo meccanismo di garanzia, la letteratura è sterminata. Si vedano, tra gli altri: S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012; W. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights: A Commentary*, Oxford, 2015; P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN, L. ZWAAK, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerp, 2018; A. CANNONE, *Violazioni di carattere sistematico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018; M. CASTELLANETA, *I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione*, Bari, 2018; A. VAN AAKEN, I. MOTOC, *The European Convention on Human Rights and General International Law*, Oxford, 2018; U. VILLANI, *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018; J. GERARDS, *General Principles of the European Convention on Human Rights*, Cambridge, 2019; C. ZANGHÌ, L. PANELLA, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, 2019, IV ed.; A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, 2021.

In particolare, l'articolo 2 della CEDU sancisce il diritto alla vita e obbliga gli Stati a prendere misure per prevenire la perdita di vita, in particolare per gli individui sotto il loro controllo. L'art. 8 prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

⁴⁰ Par. 7.25, cit.

⁴¹ Par. 7.27, cit.

Riguardo alle obbligazioni a cui conformarsi, la Corte d'appello ha ritenuto plausibile che, per rispettare l'Accordo di Parigi sarà necessario adottare misure in grado ridurre la domanda di combustibili fossili, ma anche la limitazione dell'offerta di combustibili fossili. Lo standard sociale di diligenza, interpretato sulla base degli articoli 2 e 8 della CEDU e di norme non vincolanti come i Principi Guida su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE, richiede ai produttori di combustibili fossili di assumersi la propria responsabilità in tal senso. Per i giudici è, quindi, ragionevole aspettarsi che le compagnie petrolifere tengano conto delle conseguenze negative di un'ulteriore espansione dell'offerta di combustibili fossili per la transizione energetica anche quando investono nella loro produzione.

Tuttavia, nel giudizio in questione, i giudici hanno precisato di non essere tenuti a valutare se gli investimenti pianificati da Shell in nuovi giacimenti di petrolio e gas violino il suo standard sociale di diligenza, ma unicamente a determinare se potesse essere imposto a Shell l'obbligo di ridurre le sue emissioni di *Scope 1, 2 e 3* del 45%, 35% o 25%⁴². Per la Corte, l'obiettivo di riduzione del 45% entro il 2030 è un obiettivo medio applicabile a tutti i settori di intervento aziendali ed a livello globale, si tratta di una percentuale media, che si riferisce peraltro a tutti i gas serra, non solo alla CO₂, e fa riferimento ad un obiettivo generale. Ragion per cui non è stato possibile condannare Shell ad una riduzione precisa delle sue emissioni.

In conclusione, il caso Shell ci permette di determinare i pacifici obblighi di riduzione delle emissioni a carico delle aziende, le quali sono chiamate a limitare le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti. Inoltre, dalle parole della Corte, si comprende come le imprese debbano essere ritenute responsabili anche per le emissioni che rientrano nello *Scope 3*, ovvero quello direttamente prodotte dalle scelte dell'utente finale. Tuttavia, la mancanza di livello di conoscenze sufficientemente condiviso per derivare in capo alle imprese un obbligo specifico di riduzione delle emissioni, non ha permesso ai giudici di definire limiti e confini delle emissioni considerate effettivamente ammissibili e, quindi, di determinare un'effettiva forma di responsabilità per le aziende inquinanti.

L'obbligo degli Stati di contrastare i cambiamenti climatici non solo in forza dei trattati internazionali adottati in materia, ma anche in base al diritto consuetudinario, è stato recentemente evidenziato dalla Corte internazionale di giustizia (in prosieguo anche CIG) con il parere consultivo fornito il 23 luglio 2025⁴³, a seguito della richiesta arrivata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 77/276 del 29 marzo 2023⁴⁴. Un parere che, seppure formalmente non vincolante, potrebbe essere la base per azionare procedimenti contro Stati e imprese anche a livello nazionale. In particolar modo, la CIG ha precisato che la condotta illecita degli Stati non consiste di per sé nell'emissione di gas serra, ma nella violazione di obblighi consuetudinari e pattizi volti a tutelare il clima e prevenire potenziali danni. Pertanto, «the failure of a State to take appropriate action to protect the climate system from GHG emissions - including through fossil fuel production, fossil fuel consumption, the granting of fossil fuel exploration licences or the provision of fossil fuel subsidies - may constitute an internationally wrongful act which is attributable to that State».

La Corte è, altresì, intervenuta sugli obblighi di mitigazione e adattamento, i quali

⁴² Par. 7.61, cit.

⁴³ Corte Internazionale di Giustizia, Parere consultivo n. 187, 23 luglio 2025, disponibile al link cij-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf. Il parere consultivo trae origine dall'iniziativa della Repubblica di Vanuatu, che nel 2022 aveva sollecitato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a richiedere alla Corte dell'Aia di esprimersi sulla tematica. Tale richiesta si è concretizzata con risoluzione 77/276 del 29 marzo 2023, la quale chiedeva alla CIG quali fossero, ai sensi del diritto internazionale, gli obblighi degli Stati di garantire la protezione del sistema climatico e dell'ambiente e le conseguenze giuridiche in capo agli Stati della violazione di tali obblighi.

⁴⁴ La risoluzione è consultabile al link: docs.un.org/en/A/RES/77/276.

devono essere legati a obiettivi ambiziosi e efficacemente monitorati da parte di tutti gli Stati. Inoltre, anche gli Stati non parte dell'Accordo di Parigi - precisa la CIG - al fine di rispettare il loro dovere di diligenza, dovranno tenere nella debita considerazione le decisioni delle Conferenze degli Stati Parti (COP) della Convezione quadro sui cambiamenti climatici e dell'Accordo di Parigi.

In questo contesto, ulteriori criteri idonei ad integrare il parametro della diligenza dovuta consistono nella previa consultazione degli altri Stati prima di avviare attività che possono causare aumento delle emissioni o impattare sugli sforzi degli altri Paesi, nell'obbligo di condurre analisi di impatto ambientale meticolose e nel rispettare il principio di precauzione per cui l'incertezza sul piano scientifico non deve impedire o ritardare l'azione di prevenzione del danno da parte degli Stati. L'obiettivo è contenere gli effetti del cambiamento climatico in considerazione della premessa per cui il dovere di prevenire, mitigare e adattarsi a questo fenomeno globale deriva da norme consuetudinarie e da un insieme di obblighi convenzionali che coinvolgono tutti gli Stati.

Sul ruolo cruciale delle aziende, in particolare quelle impegnate nella produzione di combustibili fossili, nell'agricoltura, nell'edilizia e nei trasporti, nella crisi climatica e negli impatti sui diritti umani, è recentemente intervenuta anche la Corte interamericana dei diritti umani (in prosieguo, anche la Corte)⁴⁵. Il parere consultivo del 29 maggio 2025, nell'imporre agli Stati la previsione di una legislazione su imprese e diritti umani, fornisce anche una guida dettagliata sui processi di *due diligence* richiesti, i quali devono essere previsti in tutte le catene di approvvigionamento delle aziende; essere soggetti ad un monitoraggio continuo; garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e, in fine, garantire percorsi adeguati alla partecipazione e la responsabilità pubblica.

La Corte ha chiarito, inoltre, che le imprese stesse hanno obblighi e responsabilità sulla crisi climatica, considerato che gli Stati dovrebbero adottare misure legislative per prevenire le violazioni dei diritti umani commesse da imprese pubbliche e private e, qualore queste si verificano, avviare adeguate attività di indagine, di intervento, prevedere misure sanzionatorie adeguate e garantire il risarcimento per le loro conseguenze⁴⁶.

Ciò che rileva è la proposta di un approccio innovativo di responsabilità aziendale, applicando il principio di responsabilità comuni ma differenziate secondo cui «while all companies can contribute to meeting mitigation targets, some of them have a greater responsibility because of the risk created by the activities they carry out»⁴⁷. Le aziende devono, quindi, essere consapevoli del ruolo chiave che svolgono nella lotta al cambiamento climatico e sulla tutela dei diritti umani, intervenendo quali attrici, al pari degli Stati, nella promozione di condotte internamente ed esternamente responsabili. Sebbene anche questo parere non sia vincolante, si tratta di un importante passo avanti nel panorama internazionale, considerato che la Corte ha riconosciuto la prevenzione di danni irreversibili alla natura come un dovere legale a cui nessuno Stato può sottrarsi, sostenendo il crescente riconoscimento globale della protezione dell'ambiente come pietra miliare del diritto internazionale dei diritti umani.

Con riferimento all'evoluzione della *climate litigation*, sul piano statale, è opportuno menzionare la recente ordinanza n. 20381/2025 della Suprema Corte di Cassazione⁴⁸, la quale

⁴⁵ Corte interamericana dei diritti umani, Parere consultivo n. AO-32/25, 29 Maggio 2025. Il Parere risponde alla richiesta del 9 gennaio 2023 di Cile e Colombia, i quali hanno domandato l'intervento della Corte al fine di «clarify[ing] the scope of the States' obligations [...] to respond to the climate emergency within the framework of international human rights law».

⁴⁶ Par. 345, cit.

⁴⁷ Par. 350, cit.

⁴⁸ Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, R.G. 3085/2024, 21 Luglio 2025, n. 20381/2025.

ha riconosciuto, per la prima volta, la legittimazione del giudice ordinario nel pronunciarsi su cause risarcitorie fondate su obblighi climatici internazionali, apendo così la strada di intervento della giustizia civile in tema di *climate change litigation*. La vicenda trae origine nel 2023 quando Greenpeace, ReCommon e 12 cittadini, che affermavano di aver subito importanti effetti lesivi a causa del cambiamento climatico, hanno presentato una causa civile nei confronti di Eni, del ministero dell'Economia e di Cassa depositi e prestiti in quanto azionisti di Eni, per i danni derivanti dalla crisi climatica, a cui la società petrolifera ha contribuito con la sua condotta negli ultimi decenni.

I convenuti hanno sollevato diverse obiezioni preliminari, tra cui il difetto assoluto di giurisdizione, affermando che la domanda sarebbe riferibile a misure che presuppongono valutazioni di natura politico-legislativa di competenza di Parlamento e governo, la non ammissibilità della domanda in quanto contrastante la libertà di determinare la propria politica aziendale come previsto dall'articolo 41 della Costituzione e, in ultimo, il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana che potrebbe avere voce in capitolo solo sulle emissioni prodotte sul territorio italiano.

Le Sezioni Unite hanno, dapprima, chiarito che il compito affidato al giudice consiste nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificare la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.⁴⁹ In questa prospettiva, si esclude che l'azione intentata comporti un'ingerenza indebita nella sfera di competenza del legislatore o dell'esecutivo.

Il parere specifica che, sebbene la questione climatica rientri anche tra le materie di competenza degli altri poteri dello Stato, può essere sottoposta al sindacato giurisdizionale nella misura in cui incide su diritti fondamentali, quali quelli tutelati dagli artt. 2, 9, 32 e 41 Cost., dagli artt. 2 e 8 della CEDU e dagli artt. 2 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ritenuti dalla Corte astrattamente idonei a imporre obblighi di condotta direttamente in capo ai convenuti.

L'ordinanza della Cassazione non rileva solo per le sorti del contenzioso in essere, ma apre alla possibilità di intentare altre azioni legali, sui danni provocati dalla crisi climatica, nei confronti di imprese e Stati. Quello che i giudici nazionali sono chiamati a verificare è la presenza di fonti internazionali che impongano un dovere di intervento in capo alle società private tale da fondare una responsabilità extracontrattuale e non stabilire la disciplina in forza della quale attribuire tale responsabilità.

In conclusione, la nascita e l'evoluzione giurisprudenziale del concetto di giustizia climatica mostra la necessità che i governi e le imprese collaborino predisponendo, al più presto, idonee misure nazionali, sulla base degli obiettivi stabiliti dalle convenzioni internazionali, per prevenire e contrastare gli effetti nocivi del cambiamento climatico. Di conseguenza, l'approccio funzionalistico potrebbe consistere nell'effettivo superamento della mancata imposizione di obblighi specifici ai singoli Stati e nel rafforzamento di obblighi internazionali generali a tutela dell'ambiente.

In questo contesto, strumenti internazionali quali la Carta delle Nazioni Unite, i Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare divengono un punto di riferimento essenziale per definire il dovere di diligenza che gli Stati sono chiamati ad osservare, il principio di prevenzione di danni significativi all'ambiente e il dovere di proteggere e

⁴⁹ Par. 7.1, cit.

preservare il clima. Ai fini di assicurare una vera giustizia climatica a tutela delle nuove generazioni, appare essenziale, quindi, definire i precisi obblighi stabiliti dal diritto internazionale e rivolti agli Stati per la protezione del sistema climatico e una sensibile riduzione emissioni antropiche di gas, non mancando di prevedere le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione di tali obblighi per gli Stati che, con i loro atti e omissioni, hanno causato danni significativi all'ambiente e del livello di incertezza estrema che rischia di compromettere anche le *best practises* già messe in atto. Obiettivi che, con riferimento ai nuovi interventi della Commissione europea approfonditi nel corso dello scritto, rischiano di cedere il passo a semplificazione e riduzione degli obblighi, dando vita ad una strada meno garantista per la tutela dei diritti fondamentali delle generazioni attuali e future nonché per le aziende, le quali assumono un ruolo da *key players* nell'attuazione dei principi su imprese e diritti umani.